

L'approvazione del bilancio successivo limita l'impugnazione del precedente

Per il Tribunale di Milano il verificarsi di tale evento fa venir meno l'interesse ad agire, con decadenza dal potere di impugnare rilevabile d'ufficio

/ Maurizio MEOLI

L'art. [2434-bis](#) comma 1 c.c. è **inderogabile** e finalizzato a tutelare interessi generali; esso si traduce in una decadenza dal potere di impugnare rilevabile d'ufficio dal giudice. L'inammissibilità della domanda, peraltro, non preclude in assoluto al giudice di conoscere in via **incidentale** le censure rivolte al bilancio dell'esercizio precedente, a condizione che tali rilievi siano strumentali a far valere l'illegittimità del bilancio successivo.

Sono queste alcune delle importanti precisazioni rese dal Tribunale di Milano nella sentenza n. [8436/2016](#).

Ai sensi dell'art. [2434-bis](#) comma 1 c.c., le azioni previste dagli [artt. 2377](#) e [2379](#) c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio **successivo**.

La norma – precisa in primo luogo il Tribunale di Milano – è senz'altro inderogabile e finalizzata a tutelare i seguenti interessi generali: **stabilità** delle deliberazioni societarie; preclusione di discussioni su situazioni **esaurite**; tutela rispetto ad azioni strumentali, con riserva della funzione giurisdizionale, con i relativi tempi e costi, su questioni che hanno rilevanza ed effetti nell'attualità dei rapporti giuridici. Ciò si traduce in una decadenza dal potere di impugnare certamente rilevabile d'ufficio dal giudice.

Essa tende anche ad attuare il generale principio di **interesse ad agire** di cui all'[art. 100](#) c.p.c., che costituisce una condizione preliminare di ammissibilità della domanda giudiziaria. E così, letta alla luce del principio di continuità dei bilanci, implica che, approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data con il bilancio precedente della situazione economico-patrimoniale della società ai soci e ai terzi abbia esaurito le sue potenzialità informative (e organizzative) e dunque anche le sue potenzialità **decettive**, dovendo invece i destinatari dell'informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all'ultimo bilancio approvato. Tutto ciò, in termini di interesse ad agire, si traduce nel difetto di esso con riguardo all'impugnativa di un bilancio superato dall'approvazione di quello successivo.

A tali fini, peraltro, non si può prescindere da un elemento essenziale di natura negativa: la decadenza presuppone che il bilancio dell'esercizio precedente sia rimasto **senza censure**, da parte dei legittimati attivi, fino all'approvazione di quello relativo all'esercizio successivo, sicché la sua impugnazione appare palesemente priva di concreta utilità e tendenzialmente stru-

mentale.

L'inammissibilità della domanda, tuttavia, non comporta una preclusione assoluta a prendere in esame nel merito censure eventualmente sollevate nei confronti del bilancio dell'esercizio precedente, ma solo una preclusione a prenderle in considerazione quali **specifici motivi** fondanti una decisione di invalidità della delibera di approvazione di quel bilancio. Vale a dire che, proprio in ragione del principio di continuità dei bilanci, è consentito eccepire situazioni di invalidità/illegittimità del bilancio dell'esercizio precedente, ma a condizione che tali eccezioni siano collegate e strumentali a far valere l'illegittimità del bilancio successivo. In questi limiti e con questa finalità il giudice può e deve conoscere in via incidentale le censure rivolte al bilancio precedente.

Alla luce dei principi di revisione – prosegue peraltro la decisione in commento – è possibile rilevare come la valutazione in merito all'esistenza del presupposto della **continuità aziendale** sia di ordine essenzialmente prognostico, cioè da esprimere in relazione al futuro andamento della società. Essa è da effettuare non solo nel momento della preparazione del bilancio, ma anche in corso di esercizio quando emerga un evento che possa seriamente far dubitare della sua esistenza entro un arco temporale di 12 mesi.

In presenza di un simile evento, per ritenere sussistente il presupposto della continuità aziendale, gli amministratori devono fornire un **piano attendibile**, fondato su circostanze oggettive, da cui si possa desumere che l'evento che genera i seri dubbi circa l'esistenza del presupposto è affrontato in modo efficace e neutralizzato, così da potersi fondatamente prevedere la permanenza del presupposto stesso.

E ciò si riflette sulla predisposizione del bilancio. Infatti, la sussistenza del presupposto della continuità aziendale legittima la contabilizzazione di attività e passività in base ai criteri di valutazione di cui agli [artt. 2423-bis](#) ss. c.c. (specie [art. 2426](#) c.c.) e relativi principi contabili.

Di contro, in mancanza del presupposto di continuazione dell'attività, la valutazione delle voci di bilancio va fatta secondo criteri e parametri del tutto differenti, che comportano una sostanziale **svalutazione** o, in qualche caso, addirittura l'azzeramento di importanti poste di bilancio; e, in ogni caso, una rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società completamente diversa da quella che è legittimo offrire quando essa si trovi in prospettiva di continuità.